Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 295/C.D.T. 19
DEL 31 GENNAIO 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Roberto Vilardo e Dott. Salvatore Palumbo, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 31 Gennaio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n.92/A

Appello del sig. Vaiana Maurizio (dirigente USD Quisquinese) avverso inibizione fino 15.04.2012 – C.U. n.201 del 04/01/2012.

Con reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare il sig. Vaiana Maurizio ha impugnato il provvedimento disciplinare in oggetto.
Valutato che nel proporre detto reclamo il sig. Vaiana Maurizio non ha provveduto a versare la relativa tassa reclamo;
che lo stesso invitato a mezzo telegramma a versare la suddetta tassa reclamo entro il 20.1.2012 non vi ha provveduto;
che il mancato versamento della tassa reclamo preclude, ai sensi dell'art. 33 comma 8, il suo esame.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'archiviazione del presente procedimento.

Procedimento n.102/A
A.S.D. Scommettendo (CT) avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 - Gara Promozione Scommettendo / Piero Mancuso del 18.12.2011 – C.U. N° 259 del 12.01.2011

Con tempestivo appello proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Scommettendo, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto, resa dal Giudice Sportivo Territoriale.
L'appellante, chiedendo che vengano ascoltati l'arbitro, i suoi collaboratori e tutti i calciatori impegnati nella gara, rappresenta di non avere effettuato la terza sostituzione e di non avere pertanto disatteso la normativa relativa ai limiti di età.
La Commissione Disciplinare Territoriale, sentito il legale rappresentante della società appellante, osserva quanto segue:
come è noto i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi (cfr. art. 35 n° 3 C.G.S.).
Nel rapporto della gara in oggetto si evince con chiarezza, nonostante la società appellante lo neghi con decisione, che al 42° del 2° tempo il n° 16 della società Scommettendo, Cambria Litterio (classe '93), veniva sostituito dal n° 13 Guarnera Giuseppe (classe '92).
Per l'effetto di tale sostituzione risulta disattesa dalla appellante la normativa relativa "ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" previsti per il campionato di Promozione (cfr. C.U. n° 1 del 04/07/2011). La sostituzione, annotata nel rapporto di gara con espressa indicazione dei numeri di maglia e dei nominativi dei calciatori interessati, allo stesso modo viene chiaramente riportata nello statino di fine gara che risulta regolarmente sottoscritto e non contestato dal capitano Sig. Minutola Giovanni.
Pertanto l'appello appare infondato e non merita accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 105/A
Società Pol. Pompei (ME) avverso squalifiche calciatori Rizzo Riccardo (3 gare), Stancampiano Francesco (4 gare), Lisitano Michele (fino al 07/03/2012) – Gara 3^ Categoria gir.B ASD Pol. FC Contesse / Pol. Pompei del 07/01/2012 – Comunicato Ufficiale 33 ME del 13/01/2012

La società Pol. Pompei ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni a carico dei propri tesserati, riportate in epigrafe, ritenendole eccessive in relazione ai fatti contestati ed anche in relazione ad altri provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo della Delegazione di Messina a seguito di fatti ritenuti, a detta della ricorrente, ben più gravi di quelli addebitati ai propri tesserati. Pertanto la società in argomento ha richiesto la revisione "in melius" delle sanzioni impugnate.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che, per consolidata giurisprudenza, le sanzioni adottate dai Giudici Sportivi non sono tra loro comparabili in quanto diverse sono le condizioni ed i contesti delle gare cui si riferiscono le azioni irregolari, di calciatori e/o dirigenti, sanzionati in "prime cure", anche nel caso di descrizioni dei fatti ritenute similari ad una prima analisi..
Per quanto ai comportamenti dei suoi tesserati, dal referto di gara, che ai sensi dell'art.35 commi1.1 del CGS gode di fede privilegiata, si rileva che il calciatore Lisitano Michele ha tenuto un comportamento intimidatorio e minaccioso nei confronti dell'arbitro alla fine della

gara e che lo stesso calciatore, successivamente, allorchè il direttore di gara si era recato nel suo spogliatoio, tentava ripetutamente di colpirlo con calci, non riuscendovi per il pronto intervento di terze persone, e che infine gli lanciava addosso, colpendolo, una bottiglietta di plastica contenente acqua. Tale dinamica dei fatti, reiterati in momenti diversi, non consentono una revisione della sanzione adottata a suo carico dal Giudice Sportivo, perché appare appena equa in relazione ai fatti descritti.
Per quanto infine ai calciatori Rizzo Riccardo e Stancampiano Francesco, può trovare mitigazione la sanzione applicata a loro carico in relazione ai fatti accaduti, così come riportato in dispositivo.

P.Q.M.

Si conferma la squalifica sino al 07/03/2012 a carico del calciatore Lisitano Michele, e si riducono a tre gare la squalifica a carico del calciatore Stancampiano Francesco ed a due gare la squalifica a carico del calciatore Rizzo Riccardo (tutti tesserati della società Pol. Pompei).
Per l'effetto, senza addebito tassa.

Procedimento n° 107/A
Società Villabate srl (PA) avverso squalifica fino al 13/01/2013 del calciatore Binario Pietro Emanuele e alla sanzione di € 500,00 a carico della società – Gara campionato Giovanissimi Provinciali girone C del 16/01/2012 Città di Bagheria / Villabate SRL – Comunicato Ufficiale 24 del 19/01/2012.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il Sig. Giglio Giuseppe ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo della delegazione provinciale di Palermo di cui in oggetto.
In particolare l'appellante evidenzia che, dopo la sospensione della gara avvenuta per una presunta rissa tra tesserati delle due società ed alcune persone estranee, l'arbitro riconosceva il padre del giocatore Binario Pietro Emanuele esclusivamente per aver profferito "mio figlio" durante gli episodi concitati evidenziati nel referto e nell'allegato supplemento, richiedendo l'annullamento della sanzione pecuniaria per assenza di responsabilità della società Villabate SRL, nonché una equa riduzione della squalifica del calciatore Binario Pietro Emanuele.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che il calciatore Binario Pietro Emanuele, capitano del Villabate SRL, al 33° del 2^ t. si rivolgeva nei confronti di un dirigente della società Città di Bagheria in maniera aggressiva e minacciosa. Quest'ultimo, inoltre, alla notifica della espulsione si rivolgeva in maniera minacciosa e aggressiva nei confronti del direttore di gara e contestualmente lo attingeva con due sputi che lo raggiungevano all'altezza della spalla cercando altresì di aggredirlo. Dal rapporto si rileva anche che un sostenitore della Società Villabate srl si introduceva sul terreno di giuoco e aggrediva con violenti calci e pugni calciatori della Società Città di Bagheria. Successivamente, lo stesso sostenitore si scagliava verso l'arbitro che veniva colpito con due pugni all'occhio e due schiaffi al volto che gli provocavano forte ed intenso dolore, oltre che giramenti di testa e conati di vomito;
a seguito dell'aggressione subita, l'arbitro, non più nelle condizioni psicofisiche atte alla prosecuzione della direzione della gara, decideva di sospendere definitivamente la stessa.
L'arbitro si recava poi presso un distretto ospedaliero ove veniva refertato con una prognosi di due giorni s.c..

Questa Commissione Disciplinare, per i motivi in narrativa evidenziati, ritiene che non possono trovare accoglimento le richieste dell'appellante per quanto riguarda la posizione del calciatore Binario Pietro Emanuele, ritenendosi congrua la sanzione irrogata in relazione ai suddetti fatti addebitati anche in relazione alla carica di capitano ricoperta, mentre può trovare mitigazione la sanzione applicata alla Società Villabate SRL. in relazione ai fatti accaduti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello proposto si contiene in € 350,00 l'ammenda della società Villabate Srl, confermando la squalifica del calciatore Binario Pietro Emanuele.
Per l'effetto senza addebito di tassa.

Procedimento n.109/A

Appello dell'ASD Real Suttano (Cl) avverso ammenda € 200,00; squalifica cinque gare calciatore Panzica Gianluca; squalifica 3 gare calciatore Volanti Gianluca; squalifica per due gare calciatore Valenza Alessandro - Campionato 2° Cat. Gir. L Real Suttano – Santa Caterina Villarmosa del 08/01/2012 - C.U. n.259 del 12/01/2012

Con tempestivo reclamo la società ASD Real Suttano ha impugnato le sanzioni in oggetto irrogate dal giudice di prima istanza.
In particolare la Società reclamante ritiene eccessiva la sanzione di € 200,00 in quanto non sarebbero accaduti episodi tali da giustificarla, così come ritiene sproporzionata la sanzione a carico dei calciatori.
Ordinata la comparizione della ricorrente per l'udienza odierna, la Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva la inammissibilità del reclamo per quel che riguarda la squalifica a carico del calciatore Valenza Alessandro e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art.45 comma 3 lett. a) CGS.
Nel merito il reclamo va rigettato innanzitutto per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda.
Infatti dal rapporto dell'arbitro si evince che lo stesso per tutto il corso della gara è stato oggetto di un comportamento irriguardoso da parte del pubblico tale da consigliare alla forze dell'ordine presenti di scortare questi fino all'ingresso dell'autostrada.
Inoltre si rileva che persone estranee si sono introdotte nello spogliatoio dell'arbitro dove hanno manomesso il suo cellulare ed hanno perpetrato altresì un furto ai suoi danni regolarmente denunciato.
In ragione di quanto sopra la sanzione così come inflitta appare adeguata ai fatti addebitati alla Società Real Suttano in quanto ad essa, quale società ospitante, competeva la responsabilità dell'ordine pubblico nonché la custodia degli spogliatoi.
Per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Volanti Gianluca anch'essa appare congrua atteso che lo stesso reagiva ad un fallo subito scalciando da terra l'avversario per ben tre volte, colpendolo alle gambe.
Per quanto riguarda la posizione del calciatore Panzica Gianluca, questa Commissione ritiene che la sanzione dello stesso possa essere rideterminata come da dispositivo riportandola in termini più equi in considerazione della circostanza che il gesto posto in essere dallo stesso, anche se e riprovevole, è avvenuto in conseguenza di una azione particolarmente fallosa compiuta ai suoi danni da un avversario.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello relativo al calciatore Valenza Alessandro; in parziale accoglimento dell'appello proposto ridetermina

la sanzione a carico del calciatore Panzica Gianluca in quattro giornate di squalifica; conferma nel resto le impugnate sanzioni.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n.110/A
ASS. Pol. Dil. Frigintini (Rg) avverso squalifica due gare calciatore Vicari Andrea - Gara 1^ categoria Frigintini / Hellenica del 14.01.2012 – C.U. N° 270 del 19.01.2011

Con tempestivo appello proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società Ass. Pol. Frigintini, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto, resa dal Giudice Sportivo Territoriale.
L'appello così come proposto è tuttavia inammissibile.
Infatti a norma dell'art. 45 n° 3 lettera a) del C.G.S. non possono essere impugnate le sanzioni di squalifica fino a due giornate di gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n.111/A
Appello del ASD Valle del Mela (Me) avverso squalifica fino al 10/01/2013 calciatore Cambria Francesco, Campionato Juniores Gara ASD Pellegrino – ASD Valle del Mela del 10/01/2012 C.U. n.33 del 12/01/2012 Delegazione Provinciale Messina

Con tempestivo reclamo la società ASD Valle del Mela ha impugnato la sanzione in oggetto irrogata al proprio calciatore ritenendola non proporzionata ai fatti commessi.
La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il reclamo ed il referto di gara ritiene di accogliere il reclamo proposto e che la sanzione a carico del calciatore Cambria Francesco possa essere rideterminata come da dispositivo riportandola in termini più equi in considerazione delle circostanze in cui la condotta è stata posta in essere dallo stesso, anche se e riprovevole e violenta.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento dell'appello proposto, squalifica il calciatore Cambria Francesco fino al 30 giugno 2012.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n. 112/A
A.S.D. Mirabella (Ct) avverso la punizione sportiva di perdita della gara per 0–3, decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Gara 1^ categoria girone H Mirabella – S. Angelo Licata del 18/12/2011 – C.U. N° 259 del 12/01/2012.
Con tempestivo appello ritualmente proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Mirabella, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto, negando che possa essersi trattato di quattro sostituzioni anziché di tre, *"essendo il gioco ripreso solo dopo la sostituzione del calciatore n° 11 Parisi Mario con il calciatore n° 00 Amorelli Andrea, ossia quando il pallone ha compiuto un giro completo"*. Ritenendo l'accaduto solo causa della confusione venutasi a creare al minuto 48° del secondo tempo in occasione del pareggio del Mirabella e

dell'allontanamento di un dirigente per parte, l'appellante chiede infine il ristabilimento del risultato conseguito in campo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esperiti gli opportuni accertamenti avendo acquisito supplemento arbitrale al rapporto di gara, osserva quanto segue.
Come segnalato e poi riferito dal direttore di gara anche in questa sede, la Soc. Mirabella ha effettuato al 48° del 2° tempo la sostituzione del calciatore n° 11 Parisi Mario con il calciatore n° 16 Natola Donato. Il predetto, a detta del direttore di gara, trovavasi completamente all'interno del terreno di gioco al momento in cui il capitano della Soc. Mirabella segnalava al direttore di gara l'erroneità della sostituzione, dovendo invece entrare in campo il calciatore n° 00 Amorelli Andrea. Tale ultima sostituzione è stata comunque effettuata dalla Soc. Mirabella, che ha fatto uscire dal campo il calciatore n° 16 Natola Donato, appena entrato, rimpiazzandolo con il calciatore n° 00 Amorelli Andrea.
Quanto sopra accertato non consente di ritenere fondato l'appello proposto dalla Soc. Mirabella. Infatti, secondo la regola 3 del regolamento del gioco del calcio “la sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra sul terreno di gioco; da quel momento il subentrante diventa un titolare e quello sostituito cessa di esserlo”.
E' allora evidente che essendosi concretizzata la sostituzione, ininfluente appare la circostanza segnalata dalla appellante circa la contemporaneità delle sostituzioni, avvenute prima della ripresa del gioco.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n.113/A

A.S.D. Atletico Raffadali (Ag) avverso squalifica calciatore Di Nolfo Alfonso fino al 31/01/2013 - Gara 2° categoria Sporting Club Sciacca / A.S.D. Atletico Raffadali del 14.01.2012 – C.U. N° 270 del 19.01.2011

Con tempestivo appello proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Atletico Raffadali, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto, resa dal Giudice Sportivo Territoriale.
L'appellante, rappresentando i buoni precedenti, la correttezza e la giovane età del calciatore Di Nolfo, che ha mostrato turbamento per quanto accaduto, chiede che la sanzione venga ridotta.
L’appello così come proposto è tuttavia infondato.
Nulla infatti viene rappresentato dalla Società al fine di una diversa ricostruzione dei fatti, che, a norma dell'art. 35 n. 1.1 del CGS, restano acclarati nei modi descritti dal direttore di gara.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, pur tenendo conto delle considerazioni soggettive espresse in via di attenuante dalla società appellante, appare proporzionata e peraltro in linea con la costante giurisprudenza assunta anche da questa decidente; per la qualcosa non si ravvisa l'opportunità di una riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n. 114/A
A.S.D Ragusa Calcio (Rg) avverso rigetto reclamo per la posizione irregolare dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca (Soc. ASD Modica Calcio) - Gara Eccellenza Ragusa / Modica del 11.12.2011 – C.U. n. 259 del 12/01/2012.

Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società A.S.D. Ragusa Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale che ha rigettato il reclamo per la partecipazione irregolare dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca alla gara sopra indicata.
In particolare, la società appellante chiede che venga assegnata gara perduta alla società A.S.D. Modica Calcio, rilevando che i trasferimenti dei suindicati calciatori dalla A.C.D. Città di Vittoria alla A.S.D. Modica Calcio sono stati sottoscritti irregolarmente da certo Sig. Romano Rosario, non legittimato a rappresentare la Società cedente né validamente delegato alla firma di atti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Appare preliminare alla questione in oggetto, relativa alla partecipazione irregolare dei calciatori indicati alla gara, definire la loro posizione di trasferimento e tesseramento.
Ciò tenendo conto che:
a) le liste di trasferimento in oggetto sono state spedite in data 01/12/2011;
b) le stesse sono state sottoscritte dal Sig. Romano Rosario, vice presidente con delega di rappresentanza, giusta domanda di iscrizione al campionato 2011/2012;
c) il predetto Sig. Romano Rosario, con comunicazione pervenuta il 30/11/2011 (ai sensi dell'art. 37 comma 1 delle N.O.I.F.) è risultato assumere la carica di consigliere della società giusto verbale di assemblea ordinaria dei soci n° 19 del 29/11/2011;
d) il predetto, con comunicazione pervenuta in data 01/12/2011 (ai sensi dell'art. 37 comma 1 delle N.O.I.F.), risulta avere rassegnato le dimissioni da vice presidente, giusta verbale del consiglio direttivo n° 18 del 28/11/2011.

P.Q.M.

Sospendendo ogni decisione in ordine alla segnalata irregolare partecipazione alla gara in oggetto dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca, dispone rimettersi gli atti alla Commissione Tesseramenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 n° 4 lettera b del C.G.S. per deliberare in merito.

Procedimento n. 115/A
La A.S.D. Riviera Marmi (Tp) avverso squalifica per 3 gare del calciatore Trapani Vito – Gara Allievi regionali girone A ASD Juvenilia 1954 – ASD Riviera Marmi del 14/01/2012 - C.U. 271 S.G.S.68 del 19/01/2012

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Riviera Marmi evidenzia che il calciatore oggetto di squalifica Sig. Trapani Vito, a seguito di una decisione tecnica dell'arbitro, si rivolgeva a quest'ultimo solo chiedendo spiegazioni sui motivi della decisione presa. Il direttore di gara a questo punto, inspiegabilmente, lo espelleva dal terreno di giuoco. La ricorrente infine, pure confermando che il proprio tesserato avrebbe espresso qualche *"parola di troppo"* nei confronti dell'arbitro, ritiene tuttavia eccessiva la sanzione determinata in prime cure, e ne chiede il suo ridimensionamento.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che il Sig. Trapani Vito a

seguito di una decisione arbitrale si scagliava contro il direttore di gara offendendolo ripetutamente e reiterando a fine gara tale gesto profferendo offese e minacce nei confronti dell'arbitro.
Questa Commissione disciplinare per i motivi in narrativa evidenziati, ritiene che non possono trovare accoglimento le richieste dell'appellante ritenendo congrua la sanzione irrogata in relazione ai suddetti fatti addebitati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello dalla società A.S.D. Riviera Marmi e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 62,00

Procedimento n° 118/A

La A.S.D. BC Messina avverso squalifica per 4 gare del calciatore Passari Carlo – Gara Allievi regionali girone E B.C. Messina – ASD Futura del 14/01/2012 pubblicata su C.U. 273 S.G.S. del 20/01/2012
Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il presidente della società ASD BC Messina evidenziava che il calciatore oggetto di squalifica Sig. Passari Carlo, a seguito del provvedimento disciplinare dell'arbitro, raggiungeva immediatamente gli spogliatoi astenendosi da qualsiasi forma di protesta e di reazione nei confronti di alcun tesserato e confermando il comportamento assolutamente irreprensibile del calciatore in argomento nel corso delle tre stagioni sportive trascorse.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che il Sig. Passari Carlo al 37' del II tempo, "colpiva con un pugno al volto un avversario che cadeva per terra dolorante; lo stesso dopo il provvedimento di espulsione cercava di colpire il calciatore che si trovava steso sul terreno di gioco, non riuscendovi poichè fermato da alcuni compagni".
Questa Commissione disciplinare per i motivi in narrativa evidenziati, ritiene che non possono trovare accoglimento le richieste dell'appellante ritenendo appena congrua la sanzione irrogata in relazione ai suddetti fatti addebitati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 62,00

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Roberto Vilardo e Dott. Felice Blando, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 24 Gennaio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento n.94/B:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD CALCIO CANICATTI';
AVARELLO ANTONIO
AVARELLO DOMENICO
SPALLINO ANTONINO

La Procura Federale con nota 3384/1638 pf10-11 GT/dl del 24 novembre 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale le stessa per rispondere delle violazioni di cui all'art.4 commi 1 e 2 CGS la prima e dell'art.1 comma 1 C.G.S. gli ultimi tre.
Il deferimento in oggetto trae origine da una segnalazione del Collegio arbitrale presso la LND in relazione ad una vertenza di natura economica tra il tecnico Settineri Gaetano Alessandro e la società A.S.D. Calcio Canicattì, per l'attività di allenatore svolta dal primo nel periodo 6.7.2009-5.1.2010.
Quest'ultima società, in particolare, nel corso della vertenza produceva davanti al Collegio indicato due documenti: a) un assegno dell'importo di € 1.500,00 tratto il 10.11.2010 sulla BCC di "San Francesco"; b) una quietanza firmata dal Settineri il 10.9.2010 di € 1.500,00, a favore di detta società.
Il Settineri, tuttavia, disconosceva il contenuto della quietanza in oggetto, contestando di avere ricevuto la somma ivi indicata; al contrario, la società ASD Calcio Canicattì sosteneva di aver corrisposto, con pagamento in contanti, la somma di € 1.500,00 e di aver ricevuto regolarmente la quietanza firmata dal Settineri.
Il collegio arbitrale, rilevando violazioni delle disposizioni federali da parte della società, sollecitava l'intervento degli organi di controllo disciplinari.
All'udienza del 24 gennaio 2012, dinnanzi a questa Commissione Disciplinare comparivano la procura in persona dell'avv. Giulia Saitta, che chiedeva: a) inibizione per mesi dodici a carico di Avarello Antonio; b) inibizione per mesi 8 ciascuno a carico di Avarello Domenico e Spallino Antonio; c) ammenda di € 1.200,00 a carico della società ASD Calcio Canicatti.
Comparivano personalmente i signori Avarello Domenico e Spallino Antonino mentre non è comparso il sig. Avarello Antonio
I comparenti confermavano di aver corrisposto in data 10 settembre 2010 la somma di € 1.500,00, in contanti, all'allenatore Settineri e di aver ricevuto da questi una quietanza regolarmente firmata.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva, per quel che qui interessa, che non è necessario soffermarsi sulle incongruenze emerse dalle deposizione rese dai dirigenti indicati, occorre invece dire: in generale, in materia contrattuale, inclusa quella che ci occupa, le parti sono tenute ad un comportamento secondo buona fede (artt. 1337, 1366 e 1375 c.c.). Dottrina e giurisprudenza dicono che la buona fede implica lealtà, chiarezza, e coerenza delle scelte, che non possono essere contraddittorie e dettate solo dal perseguimento del proprio interesse momentaneo. Nell'ordinamento sportivo vi è di più. Qui le violazioni del principio di lealtà, correttezza e probità valgono insieme come inadempimento contrattuale, e anche come violazione disciplinarmente rilevante, in forza degli art. 1, comma primo e dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS.
Nel caso di specie, hanno violato il principio di buona fede e di lealtà sportiva i dirigenti della ASD Calcio Canicattì che, nella definizione dei loro rapporti con il Settineri, avrebbero quantomeno dovuto utilizzare le forme imposte dal Regolamento della LND: «Gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o recare in calce il timbro sociale» (art. 4, comma 7). Certo, una cosa è dire che i dirigenti non abbiano pagato la somma portata in quietanza - non potendo essere esclusa la circostanza che essi eseguirono realmente il suddetto pagamento a favore dell'allenatore di allora -, e altra cosa è ottenere il rilascio di una quietanza senza una causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce.

P.Q.M.

Infligge:
l'ammenda di € 300,00 alla società ASD Calcio Canicattì;

l'inibizione per mesi due ciascuno ai sigg.ri Avarello Antonio, Avarello Domenico e Spallino Antonino.
La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
Il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 22 comma 11 decorrerà dalla comunicazione agli interessati.

Procedimento N. 95/B
Deferimento della Procura Federale a carico di:
Sig. Badalucco Giuseppe (Presidente Società A.S. Bonacerami all'epoca dei fatti - ora A.S.D. Sporting Club Trapani)
Sig. Rera Ignazio calciatore tesserato A.S.D. Calcio Trapani 2000 all'epoca dei fatti
Società A.S.D. Sporting Club Trapani già Sporting Club Bonacerami
Stagione Sportiva 2009-2010 12° Trofeo Alcamo Marina "Memorial Liborio Piccichè"
Violazioni: Art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 24 R.S.G.S. e art. 31 comma 3 N.O.I.F. per avere utilizzato nell'ambito della gara in occasione del Trofeo sopra indicato il calciatore Rera pur sapendo che lo stesso era tesserato per altra società senza preventivo nulla osta della stessa.

La Procura Federale con nota 3331/238 pf. 10-11/58/blp del 24.11.2011, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. e art. 31 comma 3 N.O.I.F.
All'udienza dibattimentale del giorno 24 Gennaio 2012 sono intervenuti il sig. Antonio Gianquinto della Società S.C.Trapani ed il signor Ignazio Rera, i quali hanno contestato tutto quanto loro addebitato rappresentando che il calciatore Ignazio Rera era munito di regolare prestito rilasciato dalla società di appartenenza e che era stato consegnato all'organizzazione del Torneo sopra richiamato. Le parti infine, pur dichiarandosi non in grado di produrre alcuna fotocopia del richiamato documento,hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.
Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta la quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto ad essi addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al signor Giuseppe Badalucco l'inibizione di mesi quattro, al calciatore Ignazio Rera la squalifica per quattro gare ed alla società A.S.D. Sporting Club Trapani l'ammenda di € 1.000,00.
Ciò premesso la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti sono responsabili di quanto a loro ascritto .
Dalla documentazione allegata, e dalle dichiarazioni ricevute dagli inquirenti della Procura Federale, risulta in maniera chiara ed inequivocabile che il calciatore Rera Ignazio ha partecipato al Trofeo Alcamo Marina "Memorial Liborio Piccichè" senza alcun preventivo nulla osta della società di appartenenza.
In considerazione di quanto sopra, nel confermare la responsabilità dei soggetti indicati in epigrafe, sentite le richieste della Procura Federale, così come formulate all'udienza, si ritiene di infliggere le sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale infligge:
al signor Giuseppe Badalucco, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente della Società A.S.D. Bonacerami ora A.S.D. Sporting Club Trapani, l'inibizione di mesi uno ai sensi e per gli effetti dell'art.19 comma 1 lett. h) del CGS;
al calciatore Rera Ignazio la squalifica per due gare;

alla società A.S.D. Sporting Club Trapani, già A.S.D. Sporting Club Bonacerami, l'ammenda di €. 200,00.
La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
Il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 22 comma 11 del C.G.S., decorrerà dalla data della sua notifica agli interessati.

Procedimento n° 96/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD BOYS CINISI MASSIMO TAIBI;
ASD RENZO LO PICCOLO TERRASINI;
Sig. RUSSO ANDREA (calciatore tesserato per la società ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini);
Sig. LEONE FARO (dirigente della ASD Boys Cinisi Massimo Taibi);
Gara Campionato regionale giovanissimi Boys Cinisi Massimo Taibi / Iccarense del 02/10/2011.

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 3402/281 PF1112 AA/ac del 25/11/2011: a) Il Sig. Russo Andrea per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, in relazione all'art. 10 commi 2 e 6 del CGS, per avere disputato in data 02/10/2011 quale calciatore la gara sopra indicata nelle file della Boys Cinisi Massimo Taibi senza averne titolo perché tesserato con altra compagine; b) Il Sig. Leone Faro per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, in relazione all'art. 10 comma 6 del CGS, per avere quale dirigente sottoscritto la distinta della suddetta gara; c) Le società ASD Boys Cinisi Massimo Taibi e ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS per le superiori violazioni rispettivamente ascritte al calciatore e al dirigente indicati.
All'udienza del 24/01/2012, presenti il Sig. Leone Faro ed il Sig. Russo Giuseppe, genitore del minore Russo Andrea non comparso, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della squalifica per due anni a carico del Russo Andrea, l'inibizione per due anni a carico del Sig. Leone Faro, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 500,00 a carico della ASD BOYS CINISI MASSIMO TAIBI e l'ammenda di € 50,00 a carico della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini.
Ciò premesso va innanzi tutto rilevato che risulta inequivocabilmente che il calciatore Russo Andrea è stato effettivamente impiegato dalla Boys Cinisi Massimo Taibi nella gara indicata in oggetto. Risulta altresì inequivocabilmente che la distinta dei calciatori impiegati dalla suddetta Società è stata firmata dal Sig. Leone Faro, che ha quindi attestato una regolarità di tesseramento non rinvenibile nel caso del calciatore Russo Andrea.
Non v'è dubbio pertanto, risultando *per tabulas,* che entrambi i soggetti deferiti debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, mentre altrettanta responsabilità discende in capo alle società di rispettive appartenenza, in applicazione della normativa concernente la responsabilità oggettiva.
Appaiono pertanto fondati i motivi di deferimento, in ordine ai quali vanno ridimensionate le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo, tenendo conto della particolare natura dei fatti commessi e del contesto nel quale i fatti stessi si sono svolti, senza avere alcuna influenza sull'esito della gara. Tenendo conto altresì, anche ai fini dell'applicazione dell'ammenda a carico della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini, che comunque il procedimento di che trattasi ha avuto origine da una segnalazione di quest'ultima quale Società di appartenenza del calciatore sopra indicato.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni;
- Squalifica per due gare a carico del calciatore Russo Andrea;
- Inibizione per mesi 1 (uno) a carico del dirigente Sig. Leone Faro;
- Ammenda di € 200,00 (duecento/00) con diffida a carico della ASD Boys Cinisi Massimo Taibi;
- Ammonizione a carico della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 31/01/2012

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana